

**Disposizioni in materia di attività produttive.**

**Art. 32**

*(Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 27/2012)*

1. Al comma 19, dell'articolo 12, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** dopo le parole <<Regione medesima>> sono inserite le seguenti: <<anche attraverso propri enti pubblici e consorzi di diritto pubblico nonché del soggetto di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 (Primo provvedimento per l'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)>>;

**b)** le parole <<le Direzioni centrali interessate sono autorizzate>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Amministrazione regionale è autorizzata>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012, come modificato dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3969 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Rimborso agli enti di cui all'articolo 12, comma 19, della legge regionale 27/2012 degli oneri connessi al personale messo a disposizione della Regione".

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2014 derivante dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

unità di bilancio	capitolo	importo
9.1.1.1153	1600	50.000
10.4.1.1170	1490	50.000